



Città di Reggio Calabria
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. n. 385

Prot. n.

Oggetto: “ RETTIFICA Processione Corpus Domini” – Reggio Calabria - 01.06.2024

I L D I R I G E N T E

Vista la nota trasmessa in data 07.05.2024 con prot. n.115329 a firma del Sacerdote Antonio Concetto Cannizzaro , nella quale si richiede in occasione della festa di Del Corpus domini la modifica della circolazione al fine di poter effettuare la liturgia e la processione cittadina per le vie del centro in prosecuzione della messa vespertina del sabato sera;

Considerato che per errore di trascrizione è stata inserita la data del 02 giugno sull'ordinanza n. 385 del 23.05.2024;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della *sosta* dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

**RETTIFICA O R D I N A N Z A 385 del 23.05.2024
E ORDINA**

L'interdizione al transito veicolare al passaggio della processione lungo il seguente percorso:

Partenza da Chiesa di S. Giorgio, prosecuzione su Corso G. Garibaldi nel tratto compreso tra civ. 297 e Piazza Italia

dalle ore 18.30 sino a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 21.00 del 01.06.2024

PRESCRIZIONI

Si prescrive l'utilizzo di una scorta tecnica ad apertura e chiusura corteo a cura e spese del richiedente

I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal CDS , in particolare occupando la larghezza della carreggiata

strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in maniera da arrecare il minimo intralcio e/o impedimento alla normale circolazione , ovvero osservando ogni cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo anche agli stessi partecipanti.

Dovrà essere impedito alla processione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per gli altri utenti della strada.

Il richiedente e' da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta effettuazione delle clausole inerenti detto dispositivo, ritenendosi questa Amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 31.05.2024

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico del traffico

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

